

N. 12/ Prot.
Area **SECONDA**
Data 28/01/2019



At n. 15
28-1-2019

COMUNE DI CAPACI

Area Metropolitana Città di Palermo

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>15</u> del Reg. Data <u>01-06-2019</u>	OGGETTO	“Approvazione schema del regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso.”
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemila diciannove il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 13,0 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) Presidente Pietro Puccio	X	
2) Componente Girolamo Billante		X
3) Componente Rita Di Maggio	X	
4) Componente Maria Giambona	X	
5) Componente Aldo Sollami	X	

Presiede il Sindaco Pietro Puccio e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n°10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Approvazione schema del regolamento per l'applicazione del Ravvedimento Operoso.”**

Premesso che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, disponendo al comma 1: *“...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Preso Atto che la norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013;

Preso Atto dell'art. 149 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina i principi generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, con particolare riferimento al comma 2;

Verificato che il richiamato comma 2 riconosce ai Comuni il principio di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite;

Preso Atto che il successivo comma 4, elenca gli ambiti di competenza della finanza dei Comuni;

Atteso che la Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), reca le disposizioni che devono regolare i rapporti tra Ente impositore e contribuente e che l'articolo 6, comma 3 incoraggia le Amministrazioni ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

Considerate le previsioni contenute nella Legge 296/2006 (finanziaria 2007) che disciplina le diverse fattispecie relative alla gestione dei tributi locali;

Preso Atto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali occorre assumere un approccio di collaborazione con il contribuente, nell'ottica della *compliance* fra ente impositore e cittadini;

Ritenuto opportuno adottare tutti gli strumenti che consentono all'amministrazione locale di seguire l'orientamento sopra auspicato;

Verificato che gli strumenti deflattivi del contenzioso consentono agli uffici fiscali locali di raggiungere accordi con i contribuenti senza dover peraltro ricorrere alla giustizia tributaria;

Rilevato che accordi che dovessero intervenire tra l'ente impositore e di contribuenti, al fine di evitare, il sorgere di contenzioso, comporta risparmi in termini di tempo e di risorse economiche, con il vantaggio di semplificare la fase della riscossione;

Rimarcato che la certezza della riscossione costituisce il presupposto per una corretta elaborazione di stime e di previsioni che stanno alla base del bilancio dell'ente comunale;

Evidenziato che l'istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflattivi previsti dalla normativa vigente, quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato strumento consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della riduzione delle sanzioni;



Preso Atto dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997, che disciplina appunto il ravvedimento operoso da parte del contribuente;

Preso Atto dell'art. 1, comma 637, della Legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015), che ha apportato rilevanti modifiche all'istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs 158/2015 che ha riformato le misure delle sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare la fattispecie a cui applicare il ravvedimento operoso;

Preso Atto che le integrazioni apportate dalla predetta Legge 190/2014, previste espressamente per gli uffici fiscali dell'Agenzia delle Entrate, possono essere automaticamente applicate ai tributi locali solo per la fattispecie indicata al comma 1, lett. a-bis);

Rilevato che la nuova fattispecie concerne il cosiddetto "ravvedimento operoso" (o medio) per le regolarizzazioni che intervengono entro 90 giorni dalla violazione, a cui è applicata una sanzione nella misura dell'1,67%;

Verificato che le casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter), possono essere applicate in virtù della richiamata potestà regolamentare, sancita dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sopra citato;

Ritenuto pertanto provvedere, nel regolamento che si intende approvare, per la disciplina del ravvedimento operoso, anche le fattispecie indicate alle predette b-bis) e b-ter), che dispongono:

1. Ravvedimento entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione del 4,29%;
2. Ravvedimento oltre i due anni, che prevede una sanzione pari al 5%;

Verificato che l'adozione del ravvedimento operoso è precluso solamente quando siano stati notificati atti di accertamento;

Preso Atto che le violazioni che è possibile regolarizzare sono le seguenti:

1. **Ravvedimento sprint**, per le violazioni sanate entro i 14 giorni dal termine di scadenza dell'adempimento, a cui si applica una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
2. **Ravvedimento breve**, entro 30 giorni dalla violazione per il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5% per i giorni successivi al quattordicesimo, fino al trentesimo dalla violazione;
3. **Ravvedimento medio**, successivamente al trentesimo giorno dall'adempimento, entro il novantesimo giorno, comporta l'applicazione di una sanzione pari all' 1,67 %, da adottare per regolarizzare anche gli eventuali errori commessi in relazione alla dichiarazione del tributo, oltre alla sanatoria per gli omessi/tardivi versamenti;
4. **Ravvedimento lungo**, quando il contribuente intende sanare la propria posizione dopo i 90 giorni, ma entro il termine di un anno dalla violazione con una sanzione del 3,75%;

Rilevato che le casistiche che si intende includere, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta al Comune, sono quelle di seguito riportate:

Ravvedimento operoso entro i due anni dalla data in cui si è commessa la violazione che prevede una sanzione del 4,286%;



- **Ravvedimento operoso oltre i due anni**, che prevede una sanzione pari al 5%;

Rilevata l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini compiutamente l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso;

Preso Atto che, in conformità al principio del *favor rei*, il beneficio della sanzione ridotta verrà applicato a tutte le violazioni commesse anche in epoca anteriore alla data di efficacia del regolamento approvato;

Considerato che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

(1) DATO ATTO CHE PER L'ANNO 2019 IL TASSO DI INTERESSE LEGALE E' PARI AL 0,80%;

Visto l'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che propone lo schema del regolamento per l'applicazione del ravvedimento operoso costituito da otto articoli che si intende sottoporre ad approvazione;

Preso Atto:

- del T.U.E.L.;
- del vigente O.R.EE.LL;
- del regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di Approvare**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, lo schema del **"Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso"**, costituito da 8 articoli che si allega alla lettera "A" della presente deliberazione;
- **Di Sottoporre** lo schema di regolamento al consiglio comunale per l'approvazione definitiva, previa l'acquisizione del parere del collegio dei revisori;
- **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva

1) A. De Pagano

[Handwritten signature]



Il Responsabile del Procedimento
Rag. Salvatore Erasmo Pagano

[Handwritten signature in blue ink]





Comune Capaci

Area Metropolitana Città di Palermo
Area II Finanziaria e Risorse Umane

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO



I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo ed efficacia del regolamento

TITOLO II
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

Art. 4 – Applicazione del ravvedimento operoso


Art. 5 – Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

Art. 6 – Misura delle sanzioni ridotte

Art. 7 – Calcolo del ravvedimento operoso

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Norme finali



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i..
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto strumento con la finalità di ridurre il contenzioso, nell'intento di promuovere un rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona fede.

Art. 2 Scopo ed efficacia del regolamento

1. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni, in conformità all'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dell'articolo 3 e dell'articolo 7 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e di ogni altra disposizione normativa di riferimento.
2. La presente disciplina è applicata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa, nello spirito di tutela dell'affidamento, al fine di agevolare la riscossione delle entrate comunali.
3. L'attività di controllo in capo all'ente locale, deve pertanto avvenire in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), nell'ottica della cosiddetta *tax compliance*, ossia dell'adempimento spontaneo da parte del contribuente, nonché nell'intento di ridurre i tempi da dedicare alla tradizionale attività di controllo, così da poter dedicare maggior tempo al cittadino, attraverso le attività di supporto fiscale.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

TITOLO II

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 3 Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato alle seguenti entrate comunali:
 - a. Imposta Municipale Propria (IMU)
 - b. Tributo sui rifiuti (TARES, TARSU, TARI)
 - c. Imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato.
2. Non può essere adottato il ravvedimento operoso nel caso in cui il competente ufficio tributi/entrate abbia già provveduto alla notifica dell'atto con cui viene accertata la violazione da parte del contribuente.

Art. 4 Applicazione del ravvedimento operoso

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve procedere ai conteggi per la determinazione dell'ammontare versato, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello/bolletta di pagamento.
2. Per il tributo sui rifiuti (TARI) per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto al servizio tributi.

Art. 5 Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
 - a. violazioni derivanti da omessi versamenti
 - b. violazioni relative a parziali versamenti
 - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
 - a. Invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
 - b. Le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

Art. 6 Misura delle sanzioni ridotte

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:

▪ Ravvedimento sprint:

- Per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un trentesimo (1/30) per ogni giorno di ritardo, cioè nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;

giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sanzione	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4

▪ Ravvedimento breve:

- Per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un ventesimo (1/20), cioè pari all'1,5% dell'imposta;

▪ Ravvedimento medio:

- Per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un diciottesimo (1/18), cioè pari all'1,67% dell'imposta;

▪ Ravvedimento lungo:

- Per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8), cioè pari al 3,75% dell'imposta;

▪ Ravvedimento entro due anni:

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7), cioè pari al 4,286% dell'imposta;

▪ Ravvedimento oltre due anni:

- Per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6), cioè pari al 5% dell'imposta;

▪ Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione:

- L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10% del minimo della sanzione edittale.

Art. 7 Calcolo del ravvedimento operoso

1. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a. La somma omessa
 - b. L'importo della sanzione, determinata sulla scorta del precedente articolo 6
 - c. Gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del pro rata temporis, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
2. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente.

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate.



Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Capaci li 28/01/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Capaci li 28/01/2019



Il Responsabile dell'Area II
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;
Con la seguente votazioneespressa per alzata di mano

DELIBERA

- **Di Approvare**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, lo schema del **“Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso”**, costituito da 8 articoli che si allega alla lettera “A” della presente deliberazione;
- **Di Sottoporre** lo schema di regolamento al consiglio comunale per l'approvazione definitiva, previa l'acquisizione del parere del collegio dei revisori;

DELIBERA

Con successiva votazione

Di dare all'atto immediata esecutività.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. **Cristofaro Ricupati**)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. **Cristofaro Ricupati**)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-06-2019 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 01-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. **Cristofaro Ricupati**)

